COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

Art. 16 (Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali)

Aumento del capitale sociale e delle obbligazioni.

Per l'adempimento degli obblighi assunti colla presente Convenzione la Societa' e' autorizzata ad aumentare di trenta milioni il suo capitale in azioni ed a realizzarne il doppio in obbligazioni, a senso dei suoi statuti.

I versamenti fatti sulle azioni saranno aggiunti al capitale sociale in azioni di cento ottanta milioni di lire, a tutti gli effetti di cui all'articolo 27 del vigente contratto per l'esercizio della rete Adriatica, fino a che continuera' ad essere in vigore il contratto medesimo.

Versione in vigore dal 8 agosto 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia
Estremi	Legge 20 luglio 1888, n. 5550
Partizione	Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-per-le-strade-ferrate-meridionali-art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it